



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 15 DEL 13-03-2020**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

In prosecuzione di seduta,

---

*Punto 8 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione: Modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno*

---

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si riporta in calce al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, chiede se vi siano interventi in fase dibattimentale.

Nessuno intervenendo chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Nessun consigliere chiedendo di intervenire il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi salvo 4 contrari (Casini, Raschi, Lorenzini e Giorgi).

**PRESO ATTO** quindi dell'esito della votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili di servizio interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

**DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione portante n° 8 all'o.d.g. che si riporta in calce al presente verbale per farne parte integrante;

**DI DICHIARARE**, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio/video digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comunesarzana.gov.it](http://www.comunesarzana.gov.it).

**II SEGRETARIO GENERALE**

**LUIGI GUERRERA**

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**CARLO RAMPI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .*

## PROPOSTA DELIBERATIVA

Il Sindaco ed Assessore a Marketing Territoriale e Cultura Cristina Ponzanelli

Premesso che:

- con Deliberazione C. C. n. 26 del 27.04.2012 il Comune di Sarzana ha approvato il Regolamento dell'imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° maggio 2012;
- nella realtà delle strutture turistiche, a livello internazionale come a livello locale, si rileva un notevole dinamismo, con una rilevanza percentuale sempre maggiore di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e telematici, che all'epoca dell'approvazione del Regolamento originario non esistevano e quindi non sono stati contemplati;

Ravvisata l'esigenza di modificare in alcuni punti il Regolamento approvato con Deliberazione C. C. n. 26 del 27.04.2012, in modo tale da comprendere anche le fattispecie di cui sopra;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 2 del 10/01/2020 ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE", qui richiamata e costituente parte integrante del presente atto;

Visto il testo del nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale nr 2 del 10/01/2020 costituito da n. 13 articoli che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto l'art. 19 c 11 lettera i) dello Statuto relativo alle funzioni e alle competenze della Giunta Comunale secondo il quale spetta alla Giunta "proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio";

Ritenuto opportuno e doveroso proporre al Consiglio Comunale la approvazione del presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo suddetto;

Visto l'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019;

Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

### **PROPONE**

1. Di apportare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvando il testo definitivo allegato alla presente deliberazione (Allegato A) ;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro 30 giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011;

4. di proporre, al fine di procedere il più celermente possibile agli adeguamenti regolamentari in oggetto ed alla informazione ai gestori delle strutture, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.



CITTÀ DI  
SARZANA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**Servizio Marketing Territoriale e Cultura**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il sottoscritto GIULIANO CASO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE

PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 18-01-2020

**IL DIRIGENTE**

*Firmato digitalmente da GIULIANO CASO*



CITTÀ DI  
SARZANA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**Programmazione Finanziaria**

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto GIULIANO CASO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE

PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 18-01-2020

**IL DIRIGENTE**

*Firmato digitalmente da GIULIANO CASO*



CITTÀ DI  
SARZANA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 15 DEL 13-03-2020**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15 consecutivi, a decorrere dal giorno 16-05-2020 e fino al giorno 31-05-2020.

Sarzana, li 16-05-2020

**II MESSO INCARICATO**

*Firmato digitalmente da PAOLA GUASTINI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## **Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Sarzana**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Articolo 2**

#### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° maggio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sarzana, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo e Responsabile della riscossione**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sarzana, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il soggetto, definito all'art 7-bis del Regolamento, che incassa direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno ovvero sia il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.
3. L'imposta riscossa dal soggetto responsabile della riscossione e del versamento dovrà essere riscontrata tramite singola ricevuta d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.
4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di



riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.

#### **Articolo 4**

##### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

#### **Articolo 5**

##### **Esenzioni e Riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
  - d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimento adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
  - g) gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Sarzana delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
- b) mediante bollettino postale o bonifico bancario.

Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva della presente imposta, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si procederà ad escussione coattiva qualora l'importo da versare nel trimestre risulti inferiore a € 12,00.

a) la somma eventualmente inferiore al limite verrà computata nel trimestre successivo e così facendo fino alla concorrenza di € 12,00.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sarzana sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Sarzana, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche per via telematica.

## **Art.7 bis**

### **Il responsabile del pagamento dell'imposta**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che

gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 7 e all'art. 7 bis. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8 potranno essere definite con apposito atto convenzionale.

3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.471/97 per l'omesso ritardato o parziale riversamento dell'imposta. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 di questo regolamento.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il controllo è espletato anche con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:

presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;

presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R. n. 28/2006.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente approvato con Deliberazione C. C. n. 26 del 27.04.2012, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.